



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA ABITATIVA E LOGISTICA PER LA SICUREZZA**

ATTO N. DD 9057

Torino, 30/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S-063) LAVORI DI M. S. DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI PATRIMONIO RESIDENZIALE ANNO 2025 (C.O. 5103; CUP C12F23000060004) – INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI IDRAULICI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A STUDIO I 4 ENGINEERING S.R.L. (CIG B6FDD7D8CB) – AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA ADDITIVA DELL’AFFIDATARIO IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON ARCH. BORRA.

La Città è proprietaria di unità immobiliari destinate ad usi sociali localizzate nel proprio territorio e il Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza ha il compito di effettuare interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, necessari per il mantenimento di tale patrimonio e per garantire il funzionamento delle attività sociali erogate al loro interno.

L'intervento "Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del patrimonio residenziale anno 2025" in capo al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi per l'anno 2025, risulta già inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2024-2026, di cui al D.U.P. 2024-2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18/12/2023 n. 837, immediatamente eseguibile, e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 422 del 22 luglio 2024, al Codice Opera n. 5103 per l'importo di Euro 200.000,00.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. 6422 del 25 ottobre 2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), di cui all'art. 3 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

Per dar corso alla progettazione esecutiva è stato necessario individuare un soggetto idoneo alla progettazione impiantistica e di sicurezza; conseguentemente è risultato più vantaggioso affidare anche l'incarico di DO impiantistica e di CSE per la parte di esecuzione dei lavori.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. 3326 del 04 giugno 2025 è stato quindi affidato in via diretta a mezzo MePa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, l'incarico di Progettazione, Direzione Operativa di Cantiere, attività in ambito di

Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione delle opere (CSE), finalizzate alla realizzazione degli impianti idraulici relativi a colonne di adduzione idrica, a partire dal collettore della centrale idrica di pressurizzazione, nello stabile di proprietà della Città sito in via Pianezza, 151-163 nell'ambito delle opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE ANNO 2025 (COD. OP. 5103; CUP C12F23000060004), a Studio I 4 Engineering S.r.l., con sede a Torino in p.zza Carlo Emanuele II n° 13 - P. IVA 11743860014, in persona dell'ing. Luca Pannier Suffait ai sensi dell'art. 36 dell'allegato II.12 al D.L.vo 36/2023, che ha offerto un ribasso percentuale del 50% sulle spese e oneri accessori per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 11.581,92 per onorario ed Euro 1.447,74 per spese ed oneri accessori, per un totale complessivo di Euro 13.029,66, oltre Euro 521,19 per Inarcassa 4% ed Euro 2.981,19 per IVA 22%, per un totale di Euro 16.532,04.

Il relativo contratto n. 82 del 06 giugno 2025 è in corso di esecuzione.

Con nota di cui al prot. n. 16958 del 27 novembre 2025, la Società affidataria, Studio I 4 Engineering - a mezzo del legale rappresentante, il predetto ing. Luca Pannier Suffait ha fatto richiesta, adducendo "mutate esigenze organizzative", di modifica soggettiva dell'operatore affidatario in Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP), facendo così svolgere ad un altro professionista l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza di cui sopra, nella ora indicata persona dell'arch. Emanuele Borra.

Benché si tratti di fattispecie non espressamente prevista dalla normativa di settore, in linea di diritto non paiono emergere elementi ostativi alla modificazione soggettiva dell'operatore affidatario singolo (qui in forma societaria) in RTP, sotto le ovvie condizioni che il nuovo operatore da raggruppare abbia i requisiti professionali previsti e una documentata esperienza idonea alla prestazione; che non vi sussistano, a suo carico, cause di esclusione cui al D.L.vo 36/2023; altresì che tutte le altre clausole del contratto in corso rimangano ferme, soprattutto immutato l'importo complessivo di onorario, senza altre variazioni o ulteriori oneri per questa committenza.

Diverse ragioni militano a favore di una decisione favorevole, a tenore anche delle nuove disposizioni normative in materia, sebbene di ordine generale, non sussistendo, come detto, una norma specifica al caso: primo tra tutti, il richiamo al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti della P.A. con terzi, consacrato di recente dal legislatore a mezzo del nuovo art. 1 co. 2 bis della L. 241/1990; principio che trova luogo anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al succitato D.L.vo 36/2023, nel quale fa ingresso anche il principio della fiducia che, tra l'altro, ha come scopo quello di valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici ai fini di una più completa aderenza dell'azione amministrativa alle esigenze concrete dei terzi che si possono prospettare

Tale principio è stato connesso a quello del risultato, entrambi funzionali al raggiungimento degli interessi della collettività che, nella fattispecie, risiedono nello svolgimento al meglio dell'incarico nel rispetto delle regole che lo governano e senza aggravii per il committente.

Nello specifico, tra le altre fonti, l'ANAC ha autorevolmente qualificato come "principio fondamentale, di estrazione comunitaria" quello secondo cui "gli operatori economici possono associarsi ad altri operatori" e ciò anche qualora un soggetto singolo invitato ad una selezione si presenti poi nella veste allargata di raggruppamento temporaneo. Si arriverebbe – continua l'Autorità - ad un controsenso ossia quello di impedire la formazione spontanea di raggruppamenti proprio nelle procedure che dovrebbero essere svincolate da formalità.

Quanto sopra è, a più forte ragione, applicabile anche al caso in cui vi sia un affidamento in via diretta, come nella fattispecie, ossia connotato dall'elemento fiduciario che ha indotto la pubblica committenza a preferire un dato operatore basandosi sulle sue qualità personali in modo preponderante. Nella vicenda occorsa non è quindi, in primo luogo, neppure prospettabile che si infici, in alcun aspetto, la situazione giuridica di operatori terzi, in quanto non ne è prevista la

presenza da parte del legislatore, né che si violi il principio di rotazione, in quanto appurato, sempre secondo i canoni dell'ANAC, che il professionista che si affianca nel contratto non ne ha altri qui. L'esito logico delle suesposte premesse può agevolmente calarsi nel caso in cui l'incarico sia in esecuzione, come il presente, sul medesimo presupposto quindi che, anche in queste evenienze, predomini il principio del supporto delle forme di cooperazione tra operatori e del risultato senza aggravii per la controparte o l'interesse pubblico.

Tale libertà organizzativa trova, come sopra elencato, il limite invalicabile costituito (oltre a quello scongiurato della rotazione), da un lato, della estendibilità del profilo fiduciario che ha indotto l'Amministrazione alla individuazione del professionista originario, che ovviamente anche abbia i requisiti tecnico professionali allo scopo; dall'altro lato, dalla immutabilità di tutte le clausole contrattuali del contratto iniziale, non solo a livello di onorario complessivo (da suddividersi tra i partecipanti al RTP), ma pure da quello qualitativo e di scadenze temporali.

Tale impostazione è peraltro suffragata, a titolo di analogia, dall'art. 120, co. 1, lett. d, 2^a alinea, del Codice, che consente addirittura la modifica soggettiva completa del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, anche in caso di "ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione". Nel caso di specie, si tratta di una più tenue operazione di affiancamento all'operatore originario di un altro in raggruppamento temporaneo, il quale deve al contempo osservare le formalità previste dal citato D. L.vo 36/2023 - e allegato II.12 ad esso - in punto di costituzione, composizione e obblighi di un RTP.

Con nota di cui al prot. n 17804 del 12 dicembre 2025, è stato quindi trasmesso alla Città committente l'atto notarile a cura del dott. Riccardo Cinque con studio a Torino di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Studio I 4 Engineering S.r.l. (mandatario) e arch. Emanuele Borra (mandante), in cui viene specificato che, rispetto al contratto in corso stipulato dalla Città, il mandante assume l'esecuzione della prestazione di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rimanendo alla Società mandataria, nella persona dell'ing. Luca Pannier Suffait, l'esecuzione delle prestazioni di Progettista, D.O. e Ispettore di cantiere, impianti idraulici. Il tutto senza modifica, o aggravio in peso alla Città, delle clausole negoziali esistenti, che il nuovo contratto manterrà.

Vi sono quindi tutti gli estremi per poter determinarsi ad approvare la modifica del soggetto affidatario delle prestazioni professionali di cui al primo punto, da Studio I 4 Engineering S.r.l., a Raggruppamento Temporaneo tra Studio I 4 Engineering S.r.l. (mandatario capogruppo) e arch. Emanuele Borra, Partita I.V.A. 11049960013 (mandante), costituito con atto n.44929 in data 12 dicembre 2025 del notaio Riccardo Cinque in Torino (**all. 1**).

I rapporti tra la Città e il RTP saranno regolati da apposito contratto il cui schema è alla presente determinazione allegato (**all. 2**) - la cui stipulazione in forma elettronica sarà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 co. 2 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411 - che andrà a sostituire il contratto n. 82 del 06 giugno 2025 con la Società a r.l. Studio I 4 Engineering, le cui clausole, per quanto qui non previsto, si intendono per intero richiamate.

Dato l'importo dell'incarico al di sotto della soglia di cui all'art. 52 del D. L.vo 36/23, si potrà in ogni caso procedere alla stipula in pendenza delle verifiche della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ai sensi del co. 1 del medesimo, sotto condizione risolutiva espressa, riportata nel contratto, in caso di non conferma (e susseguente comunicazione ad ANAC e sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento della Città). Si procederà a detti controlli, in quanto l'affidamento rientra nel novero di cui all'art. 15 co. 2 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Richiamata la Disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3 Ing. CROVA Roberto Cesare, in

data 30 aprile 2025, prot. n. 2469, con il quale è stata individuata quale Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza, l'Arch. Paola DE FILIPPI.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale Atto n. 3326 del 04 giugno 2025 è stato affidato in via diretta a mezzo MePa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, l'incarico di Progettazione, Direzione Operativa di Cantiere, attività in ambito di Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione delle opere (CSE), finalizzate alla realizzazione degli impianti idraulici relativi a colonne di adduzione idrica, a partire dal collettore della centrale idrica di pressurizzazione, nello stabile di proprietà della Città sito in via Pianezza, 151-163 nell'ambito delle opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE ANNO 2025 (COD. OP. 5103; CUP C12F23000060004), a Studio I 4 Engineering S.r.l., con sede a Torino in p.zza Carlo Emanuele II n° 13 - P. IVA 11743860014, in persona dell'ing. Luca Pannier Suffait ai sensi dell'art. 36 dell'allegato II.12 al D.L.vo 36/2023, che ha offerto un ribasso percentuale del 50% sulle spese e oneri accessori per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 11.581,92 per onorario ed Euro 1.447,74 per spese ed oneri accessori, per un totale complessivo di Euro 13.029,66, oltre Euro 521,19 per Inarcassa 4% ed Euro 2.981,19 per IVA 22%, per un totale di Euro 16.532,04;
2. Di prendere atto che con nota prot. n° 16958 del 27 novembre 2025, la Società a r.l. Studio I 4 Engineering, a mezzo del legale rappresentante, ing. Luca Pannier Suffait, allegando "mutate esigenze organizzative", ha fatto richiesta di modifica soggettiva in Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP), facendo così svolgere l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza ad un altro operatore;
3. Di approvare - per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano - la modifica del soggetto affidatario delle prestazioni professionali di cui al primo punto, da Studio I 4 Engineering S.r.l., a Raggruppamento Temporaneo tra Studio I 4 Engineering S.r.l. (mandatario capogruppo) e arch. Emanuele Borra, , Partita I.V.A. 11049960013, costituito con atto n. 44929 in data 12 dicembre 2025 del notaio Riccardo Cinque in Torino (**all. 1**);
4. Di confermare la Determinazione Dirigenziale Atto n. 3326 del 04 giugno 2025 per quanto qui non innovato;
5. Di approvare il relativo schema del nuovo contratto con il RTP (**all. 2**) - la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 co. 2 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411 - che andrà a sostituire il contratto n° 82 del 06 giugno 2025 con la Società a r.l. Studio I 4 Engineering, le cui clausole, per quanto non previsto, si intendono per intero richiamate;
6. Di dare atto che si procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di legge sul possesso dei requisiti per contrattare, in quanto l'affidamento rientra nel novero di cui all'art. 15 co. 2 del

civico “Regolamento per la disciplina dei contratti” n. 411;

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto;
8. Di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture previa attestazione della regolarità delle prestazioni svolte;
9. Di dare atto che il RTP ha sottoscritto il *Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali*, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi stabilite.
10. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Paola De Filippi